

17.-I compiti della Consulta diocesana sono:

a) studiare e promuovere una azione idonea e rispettosa perche' i responsabili del settore abbiano chiara coscienza del delicato compito che svolgono;

b) studiare i problemi di comune interesse nell'ambito della diocesi, impegnandosi ad attuare le indicazioni anche a carattere pastorale;

c) aggiornare la Consulta regionale dei piu' importanti e gravi problemi del settore, esistenti in diocesi.

---

N.B. - 1) Le diocesi che non hanno dimensioni e forze sufficienti, possono costituire una Commissione e una Consulta interdiocesane.

2) Poiche' le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie sono servizi e prestazioni di cui si avvalgono gli Istituti e dalle quali ricevono vantaggio (anche perche' preparatorie e liberatrici di pubblici controlli), le spese necessarie per le visite e l'ordinario funzionamento della Commissione, dovranno essere sostenute dai singoli Istituti visitati.

\*\*\*\*\*

*Questo Regolamento e' stato approvato dal Consiglio di Presidenza, nella sessione del 20-22 gennaio 1970, a norma dell'art. 19/g dello Statuto della C.E.I..*

## **POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA DI EUCHARISTIA COMUNE TRA CRISTIANI DI DIVERSE CONFESIONI**

*La Nunziatura Apostolica d'Italia, con lettera n. 27/70 del 13.I.1970, ha trasmesso la seguente Dichiarazione del Segretariato per l'unione dei cristiani circa l'intercomunione, nella quale si richiamano e si riaffermano i principi e le direttive gia' date in passato a tale riguardo..*

1.- In questi ultimi tempi, in varie parti del mondo, sono state prese delle iniziative nel campo della partecipazione comune all'Eucaristia, impegnando da una parte fedeli e clero della Chiesa cattolica e, dall'altra,

cristiani e ministri di altre Chiese e comunita' ecclesiali. Talvolta si tratta di ammissione di fedeli cattolici alla comunione eucaristica protestante o anglicana, talvolta di partecipazione di protestanti e di anglicani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, talvolta anche di celebrazione eucaristica comune fatta insieme da ministri appartenenti a Chiese e comunita' ecclesiali ancora tra loro separate e a cui partecipano fedeli di queste comunita'.

Su questo tema di grande importanza teologica, pastorale e soprattutto ecumenica, vogliamo ricordare le norme della Chiesa cosi' come sono state recentemente formulate.

2.- Il Concilio Vaticano II si e' pronunciato a questo proposito nel decreto sull'ecumenismo, *Unitatis Redintegratio*. Dopo aver menzionato che le preghiere comuni per l'unita' sono un mezzo efficace per domandare la grazia dell'unita' e costituiscono una espressione autentica dei legami con cui i cattolici rimangono uniti con gli altri cristiani, il decreto dice:

"Tuttavia la comunicazione in cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unita' dei cristiani. Questa comunicazione dipende soprattutto da due principi: dalla manifestazione dell'unita' della Chiesa e dalla partecipazione ai mezzi della grazia. La significazione dell'unita' per lo piu' vieta la comunicazione. La necessita' di partecipare la grazia talvolta la raccomanda. Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorita' episcopale del luogo, seppure non sia altrimenti stabilito dalla conferenza episcopale, a norma dei propri statuti, o dalla Santa Sede" (*Unitatis Redintegratio*, 8).

3.- Nell'applicazione di questi principi generali, il Concilio ci invita a ben considerare la "condizione particolare delle Chiese d'Oriente" (*Unitatis Redintegratio*, 14) e di trarne le dovute conseguenze:

"Siccome poi quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in virtu' della successione apostolica, il Sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli, una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune circostanze e con la approvazione dell'autorita' ecclesiastica, non solo e' possibile, ma anche consigliabile" (*Unitatis Redintegratio*, 15).

Il decreto conciliare sulle Chiese orientali cattoliche, *Orientalium Ecclesiarum*, entrando in alcune precisioni, permette agli orientali che non sono in piena comunione con la sede apostolica di Roma, i quali si trovano nelle condizioni richieste, di accedere ai sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi. Il decreto autorizza ugualmente i cattolici a domandare questi stessi sacramenti a sacerdoti orientali ogni

qualvolta che la necessita' o una vera utilita' spirituale lo richiedano e sia materialmente o moralmente impossibile accedere a un sacerdote cattolico. Vengono anche raccomandati a questo proposito i contatti tra le autorita' ecclesiastiche delle Chiese in causa (cf. *Orientalium Ecclesiarum*, 27,29).

4.- Nella sezione del decreto sull'ecumenismo (*Unitatis Redintegratio*) riservata alle "Chiese e comunita' ecclesiali separate in Occidente", che raggruppa confessioni cristiane molto diverse fra loro, il Concilio ha affrontato il problema teologico soggiacente alle relazioni sacramentali eucaristiche con le comunita' cristiane nelle quali non si realizzano le stesse condizioni che si hanno con le Chiese d'Oriente:

"Le comunita' ecclesiali da noi separate, quantunque manchi la loro piena unita' con noi, derivante dal battesimo, e quantunque crediamo che esse, specialmente per la mancanza del sacramento dell'Ordine, non hanno conservata la genuina ed integra sostanza del Mistero eucaristico, tuttavia, mentre nella Santa Cena fanno memoria della morte e della resurrezione del Signore, professano che nella comunione di Cristo e' significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa. Bisogna quindi che la dottrina circa la Cena del Signore, gli altri sacramenti, il culto e i ministeri della Chiesa, costituiscano l'oggetto del dialogo" (*Unitatis Redintegratio*, 22).

Si notera' che la valutazione dottrinale sull'Eucaristia di queste comunita' e' legata a un richiamo ad un dialogo sull'Eucaristia e tutta la vita sacramentale, con una menzione speciale dei ministeri della Chiesa. Si conosce l'importanza decisiva che la Chiesa cattolica conferisce all'insegnamento tradizionale sulla necessita' e le condizioni di esistenza del sacerdozio ministeriale di successione apostolica.

5.- Le disposizioni prese dal Concilio Vaticano II sono state applicate dal Direttorio ecumenico approvato dal Santo Padre il 27 aprile 1957 (pubblicato negli A.A.S. il 5 luglio dello stesso anno).

Per quanto riguarda le relazioni eucaristiche con gli orientali che non sono in piena comunione con la sede apostolica di Roma, il Direttorio riproduce le disposizioni del Concilio, con alcune precisazioni utili particolarmente in materia di reciprocita' e di accordo previo tra le autorita' ecclesiastiche delle Chiese interessate (*Direttorio ecumenico*, 39-47).

6.- Il Direttorio e' entrato in un numero maggiore di dettagli per le comunita' cristiane con le quali non abbiamo il fondamento ecclesiologico e sacramentale che ci unisce specialmente con le Chiese di Oriente. Ecco come esso formula le sue norme dopo averle giustificate dottrinalmente:

"La celebrazione dei sacramenti e' una azione della comunita' celebrante fatta nella stessa comunita', di cui tale celebrazione

significa l'unita' nella fede, nel culto e nella vita. Pertanto, la partecipazione dei fratelli separati con i cattolici, specie ai sacramenti della Eucaristia, Penitenza e Unzione degli infermi e' proibita. Tuttavia, siccome i sacramenti sono tanto segni di unita' quanto fonti di grazia (cf. *Unitatis Redintegratio*, 8), la Chiesa, per motivi sufficienti puo' permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello separato. Tale permesso si puo' concedere in pericolo di morte, o per necessita' urgente (durante una persecuzione, in carcere), se il fratello separato non puo' recarsi da un ministro della sua Chiesa e se spontaneamente richiede i sacramenti a un sacerdote cattolico, purché manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti ed inoltre sia ben disposto. In altri casi di simile urgente necessita', decida l'Ordinario del luogo o la conferenza episcopale.

Il fedele cattolico, in simili circostanze non puo' chiedere questi sacramenti se non a un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'Ordine" (*Direttorio*, 55).

7.- Commentando questo passo, Sua Eminenza il cardinale Bea, presidente del Segretariato per l'unione dei cristiani, un mese prima della sua morte, ha tenuto a metterne in luce il senso esatto:

"Questi testi ben precisi determinano le condizioni richieste per ammettere un anglicano o un protestante a ricevere la comunione eucaristica nella Chiesa cattolica. Non e' sufficiente il fatto che un cristiano appartenente a una delle confessioni di cui sopra sia spiritualmente ben disposto e chieda spontaneamente la comunione ad un ministro cattolico; ma debbono anzitutto verificarsi due altre condizioni: che egli abbia circa l'Eucaristia la stessa fede professata dalla Chiesa cattolica, e che non possa accedere ad un ministro della propria confessione."

Il Direttorio cita, come esempio, tre casi di forza maggiore in cui si verificano queste condizioni: pericolo di morte, persecuzione, prigionia. In altri casi, l'Ordinario del luogo o la conferenza episcopale potranno dare il permesso, se richiesto, ma alla condizione che si tratti di casi di urgente necessita' simili a quelli citati in esempio e per i quali si verificano le stesse condizioni.

Quando una di queste condizioni non si verifica, l'ammissione alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica non e' possibile". (Nota sull'applicazione del Direttorio ecumenico, pubblicata sull'*Osservatore Romano* del 3 ottobre 1938).

8.- A proposito del ruolo che il Direttorio e' chiamato a svolgere nell'azione pastorale della Chiesa, ci sembra indicato ricordare qui quanto ha detto il Santo Padre il 13 novembre 1938 ai membri del Segretariato per l'unione dei cristiani:

"Non sentiamo il bisogno di dirvi che, per promuovere efficacemente l'ecumenismo, occorre anche guidarlo, sottoponendo la sua attuazione a regole ben precise. Nel nostro pensiero, il Direttorio ecumenico non e' una raccolta di consigli che sarebbe lecito di accogliere o di ignorare. Esso e' una vera istruzione, un esposto della disciplina alla quale devono sottomettersi coloro che vogliono veramente servire l'ecumenismo" (L'Osservatore Romano, 14 novembre 1968).

9.- Il Segretariato per l'unione dei cristiani segue molto da vicino il problema e, esso stesso, ha preso diverse iniziative in questo campo. Di recente, durante la sua sessione plenaria (*Congregatio plenaria*, i cui membri sono 40 vescovi dei diversi continenti), tenuta a Roma dal 18 al 28 novembre scorso, se ne e' occupato con grande attenzione. Il Segretariato si compiace inoltre degli studi che si fanno nel mondo intero per approfondire la teologia della Chiesa, del ministero e dell'Eucaristia, come sacramento e come sacrificio, nel contesto storico della divisione dei cristiani. Esso prende conoscenza con interesse e profitto degli sforzi fatti per chiarificare la problematica e precisarne la terminologia. Soprattutto e' lieto per il dialogo interconfessionale che su questa problematica si svolge attualmente sia sul piano locale sia su scala mondiale ed esprime la speranza che queste discussioni serviranno ad avvicinare le posizioni. Tuttavia esso constata che finora questi dialoghi non sono pervenuti a risultati che possano essere adottati dall'una e dall'altra parte da coloro che hanno la responsabilita' delle Chiese e comunita' ecclesiali in causa.

Per la Chiesa cattolica, non vi e' dunque ragione di modificare attualmente le norme del *Direttorio ecumenico* sopramenzionato. La linea di condotta che vi e' tracciata risulta dalla riflessione della Chiesa sulla propria fede e dalla considerazione delle necessita' pastorali del popolo fedele. Prima di considerare un altro comportamento in materia di Eucaristia comune, bisognera' stabilire con chiarezza che un eventuale cambiamento restera' rigorosamente conforme alla professione della fede della Chiesa e che servira' alla vita spirituale dei suoi membri.

10.-Nel momento in cui sta per avere inizio la Settimana di preghiera per l'unita', noi sentiamo quale potente stimolo per la ricerca della perfetta unita' ecclesiale di tutti i cristiani, cosi' come Cristo l'ha voluta, sia il desiderio di una Eucaristia comune. Questa aspirazione puo' essere molto opportunamente espressa nelle celebrazioni che avranno luogo durante questa settimana di supplicazione. Queste infatti possono comprendere oltre la lettura e la meditazione delle Scritture, elementi che orientino verso l'Eucaristia comune sperata: la nostra riconoscenza per l'unita' parziale gia' ottenuta, il nostro rammarico per le divisioni che perdurano e il nostro fermo proposito di fare tutto per sormontarle, infine la nostra orazione al Signore perche' affretti il giorno in cui noi potremo celebrare insieme il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo.

Roma, 7 gennaio 1970

FR. GIROLAMO HAMER, O.P.  
Segretario

CARDINALE GIOVANNI WILLEBRANDS  
Presidente